



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 44 e 45 del Regolamento di Giustizia

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 1 settembre 2015, di rapporto informativo da parte della Segreteria del Golf Club Lignano ASD, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Nazionale "XIII Trofeo Città di Lignano Sabbiadoro" disputata il 25/26 agosto 2015, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti della minore, Eleonora Marabotti, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, il Segretario del Circolo, Signora Giulia Morandini, segnalava che la minore, Eleonora Marabotti, veniva squalificata dalla suddetta gara per aver segnato, alla buca 14, un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto (3 anziché 4).

C) Sempre in data 1 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) Con provvedimento redatto ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, il sottoscritto Giudice Nazionale, riteneva che la sanzione applicabile al caso di specie dovesse essere determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo paragrafo del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di

cui all'art. 21 comma 3 e che la sanzione irrogabile nel caso di specie potesse essere quella dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

E) Il Giudice avvertiva, inoltre, la minore della propria facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, **entro 10 giorni prima dell'udienza e che** la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento di irrogazione della sanzione come sopra descritta dinnanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

F) con comunicazione e-mail in data 11 settembre 2015, la minore richiedeva, per il tramite del padre, Giovanni Marabotti, l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo alla minore, Eleonora Marabotti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 ultimo paragrafo del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, la sanzione dell'**ammonizione** con avvertimento che nel caso di successive più gravi infrazioni verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 16 settembre 2015



Avv. Massimiliano Perletti
(Giudice Sportivo Nazionale)